Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – art. 101, comma 3, CGS – specificità delle censure – ratio della norma – lettura formalistica - esclusione

Descrizione

L'art. 101 comma 3, CGS, nella parte in cui dispone che *"Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata*", non va letto in modo formalistico, in quanto la finalità della norma è che siano sviluppate adeguate argomentazioni critiche, corredate di puntuali ragioni di fatto e di diritto idonee a giustificare la censura e porre in risalto l'erroneità della decisione. E l'onere di detta specificazione deve ritenersi assolto qualora la parte abbia argomentato le ragioni di dissenso dalla soluzione adottata in prime cure. (Sez. I, decisione n. 0057/CFA/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 59/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Galli

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 7 dicembre 2023 (Procuratore Federale/Sig. Lorenzo Biagioni-A.C.F. Fiorentina S.r.l.)